



Comune di
Sedilo

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE

Regolamento comunale
per la ripartizione del fondo per la
funzione tecnica e l'innovazione
di cui all'art. 113
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale n. 23 del 20/03/2017

Indice generale

Premessa.....	2
Capo I – Disposizioni generali.....	4
Art. 1. Obiettivi e finalità.....	4
Art. 2. Ambito di applicazione.....	4
Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.....	5
Art. 4. Conferimento degli incarichi.....	5
Capo II – Ripartizione dell'incentivo.....	6
Art. 5. Ripartizione.....	6
Art. 6. Incarichi interi o parziali.....	7
Capo III – Termini temporali e penalità.....	7
Art. 7. Termini per le prestazioni.....	7
Capo IV – Disposizioni diverse.....	8
Art. 8. Pagamento del compenso incentivante.....	8
Capo V – Norme finali.....	9
Art. 9. Entrata in vigore.....	9
Art. 10. Disposizioni finali di rinvio.....	9

Premessa

Visto l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante "Incentivi per funzioni tecniche", che così recita :

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri

previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Dato atto che l'interpretazione logico-sistematica e anche la totalità della giurisprudenza interpretativa dei commi 2 e 3 dell'art. 113 dlgs 50/2016 conduce alla conclusione per cui *“il termine”* lavori a base d'asta *utilizzato nel secondo comma*, è da intendere in senso atecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture. Infatti, l'art. 102 del decreto legislativo 50/2016 dispone che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori, e a verifica di conformità per i servizi e le forniture e disciplina una serie di attività e di adempimenti che sono comuni ad ogni tipo di appalto e che in base all'oggetto dell'appalto, saranno conseguentemente previste le diverse figure professionali che dovranno svolgere quelle attività destinatarie dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 113 e la cui quantificazione avrà una disciplina regolamentare”

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche dei lavori pubblici da parte dell'Area Tecnica, servizi e forniture da parte dell' Area Tecnica, Amministrativa, Sociale, Contabile, a cura del personale interno.

In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.

Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura di importo superiore, rispettivamente ad € 10.000,00 per lavori e servizi e ad € 20.000,00 per forniture.

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13./04./2016 .

Art. 2. Ambito di applicazione

Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi commi.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti sia di lavori, che di forniture e servizi pubblici .

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro pubblico, o servizio o fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, nonché tra i loro collaboratori tecnici e amministrativi.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto e/o comunque per spese, (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché per spese inerenti l'ammmodernamento l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. La gestione di tale

quota è demandata ad apposita conferenza costituita dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Servizio di tutte le Aree .

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e/o disciplinare di gara .

Art. 4. Conferimento degli incarichi

Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto al servizio interessato, garantendo una opportuna rotazione del personale.

Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

1. il responsabile del procedimento ai sensi dell'Art 31 dlgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n° 3 approvate con Deliberazione n° 6 del 26/10/2016;
2. il tecnico o i tecnici incaricati di attività di supporto al RUP, o che in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n° 3 approvate con Deliberazione n° 6 del 26/10/2016 assumono ed esercitano la responsabilità inerente la propria qualifica e/o incarico, anche firmando i relativi atti di competenza;
3. i collaboratori che redigono su disposizione dei tecnici incaricati istruttoria di tipo descrittivo dell'opera e che assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
4. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento;

Capo II – Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

La ripartizione dell'incentivo è disposta a favore dei beneficiari secondo una scheda di valutazione redatta dal responsabile dell'ufficio competente, previa verifica delle percentuali proporzionali al grado di responsabilità e di complessità delle specifiche attività svolte, del rispetto dei tempi e dei costi previsti. Le percentuali di liquidazione saranno individuate per ogni singola opera in ragione delle quote seguenti, tenuto anche conto delle responsabilità

personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della difficoltà della procedura e della natura delle attività:

- per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - 1 il responsabile del procedimento ai sensi dell'Art 31 D.lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n° 3 approvate con Deliberazione n° 6 del 26/10/2016; fino al 55% .
 - 2 il tecnico o i tecnici incaricati di attività di supporto al RUP, o che in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n° 3 approvate con Deliberazione n° 6 del 26/10/2016 assumono ed esercitano la responsabilità inerente la propria qualifica e/o incarico, anche firmando i relativi atti di competenza; fino al 25% .
 - 3 i collaboratori che redigono su disposizione dei tecnici incaricati istruttoria di tipo descrittivo dell'opera e che assumono la responsabilità dell'esattezza dei dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; fino al 5% .
 - 4 il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento; fino al 15% .
- Per progetti di lavori pubblici e/o servizi e/o forniture di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è diminuito e attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Nel caso che solo alcune delle funzioni/attività siano state svolte da soggetti incaricati esterni all'ente, si decurteranno le rispettive quote percentuali destinate a dette funzioni/attività svolte all'esterno, e potrà essere liquidato l'incentivo relativo alle attività effettivamente svolte dal personale interno nelle misure percentuali sopra indicate, incrementate nella percentuale del 10%. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Nessun incentivo è dovuto al personale inquadrato con qualifica di Dirigente .

Capo III – Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni in coincidenza con quelli previsti dalle norme del codice, dalle relative norme regolamentari e dagli eventuali decreti di delega del contributo .

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi come riportati nel contratto di appalto o atto amministrativo equipollente si applicano le seguenti penali :

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari

- al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico a base di appalto o atto amministrativo equipollente si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi previsti dal quadro economico a base di appalto o atto amministrativo equipollente si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Capo IV – Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso incentivante

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti delle specifiche attività svolte e delle corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate. La liquidazione avviene in due fasi per i lavori pubblici la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, all'approvazione della progettazione definitiva ; la seconda, pari al 50% dell'importo dovuto, ad avvenuto collaudo provvisorio o approvazione del certificato di regolare esecuzione; per servizi e forniture la liquidazione avviene in unica soluzione ad avvenuta e vigente aggiudicazione definitiva.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

Capo V – Norme finali

Art. 9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti per lavori e forniture affidati dopo il 19 aprile 2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016).

Art. 10. Disposizioni finali di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.